



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando legione Carabinieri Sicilia, Carabinieri comando Provinciale Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

contro

AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Aurora Notarianni,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 03751/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor AB;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene all'esame di questo CGARS l'appello proposto dal Ministero della difesa avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dal signor AB finalizzato ad ottenere l'annullamento della scheda valutativa n. d'ordine 29 del 2 febbraio 2021, relativa al servizio prestato nel periodo dal 23 marzo 2019 al 19 febbraio 2020 redatta ex novo secondo il provvedimento n. MD GML REG2020 0503797 datato 30 dicembre 2020 del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare - V Reparto – Documentazione, con ogni conseguenziale effetto a tutela di ogni diritto e interesse del militare ricorrente. 2. In punto di fatto è necessario rappresentare quanto segue.

2.1. In occasione della partecipazione al concorso per la qualifica di vice brigadiere, parte appellante aveva modo di apprendere che la scheda valutativa n. 29, relativa al servizio prestato dal 23 marzo 2019 al 19 febbraio 2020, redatta in data 9 maggio 2020 dal Comandante della sez. [omissis] e dal revisore II Comandante [omissis], esprimeva il giudizio finale di “*Eccellente*”, ma riportava giudizi deteriori nelle voci analitiche.

Dalla lettura del documento il ricorrente riscontra una valutazione peggiore significativa riguardo a quattro importanti aggettivazioni nelle voci analitiche. Il giudizio espresso dal compilatore [omissis] conteneva la seguente affermazione: “...è *graduato con preparazione tecnico professionale adeguata all'anzianità ed al grado rivestito sebbene ... abbia palesato, a volte, limiti comportamentali ponendosi*

con spirito critico, a tratti polemico, conseguendo risultati sufficienti al mantenimento della medesima qualifica. Nel periodo in esame ha, altresì, disimpegnato l'incarico di Referente Telematico della Compagnia Carabinieri [omissis] in relazione al quale si è dimostrato punto di riferimento per la Superiore Scala Gerarchica”.

Il giudizio espresso dal 1° revisore [omissis] era del seguente tenore: *“La mia revisione decorre dal 18.09.2019 e per la prima volta valuto... ritenendolo graduato in possesso di positivi requisiti militari, morali e di carattere. Condividendo... la qualifica apicale riconosciutagli dal Compilatore, sebbene più generosa del giudizio complessivo espresso... nel periodo in esame, ha fatto emergere aspetti che ridimensionano la sua capacità tecnico professionale d'insieme, rivelandolo... Collaboratore per quanto complessivamente affidabile altrettanto abbisognevole di adeguata attività di indirizzo e controllo. Per le qualità d'insieme ed il rendimento complessivamente fornito, senza discontinuità nel tempo...”.*

Per la riforma di tale scheda valutativa, in data 23 giugno 2020, parte appellante proponeva ricorso gerarchico deducendo plurimi motivi (e tra questi il difetto di motivazione sulla valutazione peggiorativa che incide sugli avanzamenti di carriera).

Il ricorso veniva accolto con decreto del Ministero della difesa in data 25 settembre 2020.

Rileva sottolineare la motivazione dell'accoglimento del ricorso: *“... è fondato relativamente all'ultima censura in quanto i giudizi discorsivi formulati dalle autorità valutatrici non sono in linea (per difetto) con il complesso delle valutazioni analitiche e con la qualifica finale”.*

2.2. La scheda valutativa n.29 veniva dunque, riformulata in data 28 novembre 2020 dai medesimi compilatore e revisore [omissis]. Nella nuova scheda venivano ulteriormente declassate le “valutazioni analitiche” ai nn. 1, 4, 7, 11, 13, 16, 18, 19,

20, 23, 24, 27 e la qualifica finale da *Eccellente* diventava *Superiore alla media*.

[omissis] formulavano nella riedizione della scheda i seguenti giudizi:

-giudizio del compilatore: “...nel periodo in esame, abbia palesato limiti comportamentali sotto il profilo formale evidenziando, a volte, tratti polemici, necessitando così di guida e controllo, facendo registrare una flessione sul proprio rendimento. Lo esorto, pertanto a colmare sotto il profilo formale i margini di miglioramento presentati dalla propria condotta nel periodo di riferimento che qualora affinati lo fanno protendere al raggiungimento della massima qualifica”;

-giudizio del 1° revisore: “...nel periodo in esame ha fatto emergere aspetti che ridimensionano la sua capacità tecnico – professionale di insieme, rivelandolo, in sintesi, collaboratore per quanto complessivamente affidabile altrettanto abbisognevole di adeguata attività di indirizzo e controllo...”;

finale: “L’app. scelto AB, nel periodo in esame, ha fatto emergere aspetti che ridimensionano la sua capacità tecnico professionale di insieme, rivelandolo in sintesi collaboratore per quanto complessivamente affidabile altrettanto abbisognevole di adeguata attività di indirizzo e controllo...”. Anche questa scheda

valutativa veniva annullata in autotutela con decreto del Capo reparto – Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa. Nel documento della Direzione generale si sottolineava: “il documento è nuovamente disarmonico tra i giudizi discorsivi formulati dalle autorità valutatrici e con il complesso delle valutazioni analitiche e la qualifica finale.....”. 2.3. Veniva redatta la terza scheda

valutativa n.29 2 febbraio 2021 (oggetto del presente giudizio) compilata sempre dagli stessi superiori [omissis].

I compilatori, in questa occasione, procedevano al declassamento di quasi tutte le valutazioni analitiche, dalla 1 alla 27, formulando il giudizio finale di *Superiore alla media* e non più “*Eccellente*”.

Nella terza scheda venivano formulati i seguenti giudizi:

-Il giudizio del compilatore: “...nel periodo in esame ha assolto i compiti a lui devoluti ponendo in essere un lieve calo nell’impegno e volontà, comunque fornendo un rendimento di buon livello. ... Si propone il valutando a porre più impegno entusiasmo e spirito collaborativo al fine di conseguire migliori risultati e valutazioni”;

-il giudizio del 1° revisore: “... Mi esprimo per la prima volta sul conto dell’App. AB ... ha assolto compiti a lui devoluti con impegno e volontà che invero meriterebbero maggiore slancio nell’impegno e interessamento al servizio si dà essere ben più adeguati alle sue potenziali capacità delle quali il gradato ne è in possesso. Concordando con il compilatore si esorta il valutando a migliorare rendimento e prestazioni”;

-il giudizio finale: “La S.V. è militare in possesso di buoni requisiti morali militari e caratteriali Ha assolto i compiti devolutegli con impegno e volontà che invero meriterebbero maggiore slancio nell’impegno e interessamento al servizio, si dà essere ben più adeguati alle potenziali capacità delle quali la S.V. ne è in possesso. Concordando con il compilatore la esorto a migliorare rendimento e prestazioni”.

3. Il signor AB adiva il Tar per chiedere l’annullamento di tale ultima scheda valutativa deducendo:

-violazione di legge in relazione agli artt. 689 comma 2° d.P.R. 90/2010, 51 c.p.c. sul dovere di astensione, art.52 comma 3° Cost sullo spirito democratico della Repubblica cui l’ordinamento delle Forze Armate si informa e art. 97 Cost sul principio di imparzialità;

- eccesso di potere sotto il profilo del divieto di *reformatio in pejus* e del difetto di motivazione.

4. Si costituiva in primo grado l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.

5. Il Tar accoglieva il ricorso ritenendo fondato il motivo che evidenziava la

violazione del principio di imparzialità nel momento in cui per ben due volte la precedente valutazione veniva “ritirata” dalla stessa amministrazione, perché compulsata o in autotutela.

Sottolinea la sentenza che *“non è il mero annullamento di un provvedimento a determinare sempre e comunque una situazione di incompatibilità con la singola persona fisica che lo ha redatto, quanto piuttosto la singolarità della presente fattispecie, ove l’annullamento della scheda valutativa è intervenuto per ben due volte, così evidenziando una incapacità e/o pregiudizialità in capo ai redattori di cui si impone la sostituzione nel caso singolo”*.

6. Ricorre in appello l’amministrazione soccombente in primo grado.

7. Nel presente grado di giudizio si è costituita con controricorso la parte vincitrice in primo grado, precisando che il Ministero ha disposto la redazione ex novo della scheda di valutazione n.29 a cura del 2° revisore Capitano [omissis], in sostituzione del compilatore e del primo revisore, astenuti in ottemperanza della sentenza TAR Catania, oggetto del presente appello,

8. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. L’appello dell’amministrazione deve essere respinto perché sono infondati i motivi che vengono dedotti.

10. La difesa erariale ritiene errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto violato il dovere di astensione ribadendo l’infondatezza dell’originario ricorso avversario.

Sostiene la difesa erariale che nella presente fattispecie non sussiste alcun obbligo di astensione in capo ai compilatori della scheda impugnata in quanto non è affatto ravvisabile una situazione di conflitto di interessi o una “pregiudizialità” e, conseguentemente un obbligo di astensione, per il solo fatto che il compilatore e il revisore sono stati estensori di un pregresso documento caratteristico, annullato in

sede di ricorso gerarchico e successivamente in autotutela: tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio negativo nei confronti dell'istante.

Afferma la difesa erariale, quindi, che le autorità valutatrici non hanno affatto violato il richiamato principio di imparzialità.

11. Ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva della difesa erariale non meriti condivisione.

Occorre preliminarmente ribadire la particolarità della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio che impone non solo il richiamo alle norme che disciplinano il dovere di astenersi e il rigoroso rispetto del principio di imparzialità, ma l'analitica disamina dei fatti.

Non merita censura la sentenza di primo grado che ha ravvisato un dovere di astensione in capo ai compilatori della scheda di valutazione (la terza) oggetto della presente disamina.

Nel caso di specie l'appellante erra nel ritenere "libera" la riedizione del potere da parte dell'amministrazione dopo l'accoglimento del ricorso gerarchico avverso la prima versione della scheda (in uno, poi, con il provvedimento di autotutela). Dalla mera lettura delle motivazioni dell'accoglimento del ricorso gerarchico è dato dedurre, (in modo particolare dal sintagma "*per difetto*") come le stesse implicino un divieto di *reformatio in peius*.

Se ben si interpreta la motivazione dell'accoglimento del ricorso ove si afferma *che "i giudizi discorsivi formulati dalle autorità valutatrici non sono in linea (per difetto) con il complesso delle valutazioni analitiche e con la qualifica finale"* è facile dedurre che meritevoli di modifica (e di adeguamento) sono i giudizi e non le valutazioni analitiche che, proprio per la loro oggettività, mal si prestano ad una riscrittura "ballerina" (che non appare adeguatamente motivata) al fine di giustificare una incongrua valutazione "*al ribasso*" invece che "*al rialzo*".

Conseguentemente e condivisibilmente il giudice di prime cure, non da una generale incompatibilità, ma dalla peculiarità delle vicende successive all'accoglimento del ricorso gerarchico, ha tratto la necessità della sostituzione delle persone fisiche dei valutatori, ormai da individuare a salire nella scala gerarchica.

Nella presente fattispecie il rispetto del principio di imparzialità, tutelato dalla Costituzione, trova rispetto nella valorizzazione della singolarità della situazione di fatto, come ben ritenuto dal giudice di prime cure.

12. In conclusione, per quanto sopra detto, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

13. Per completezza della motivazione il Collegio precisa che in questa sede non rileva l'attività esecutiva, eventualmente ancora erronea, posta in essere in seguito alla sentenza appellata, giacché essa, per effetto della sua odierna conferma, sarà di esclusiva competenza dello stesso giudice di primo grado in sede di ottemperanza alla propria sentenza.

14. Le spese seguono secondo i principi la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le amministrazioni appellanti, in solido, a rifondere le spese del secondo grado di giudizio a favore della parte appellata, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila) oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

Paola La Ganga, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonino Caleca Ermanno de Francisco

N. 00121/2022 REG.RIC.

(pubblicato il 27.7.20224)